



AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Trasporto Pubblico di Massa
e Piano Urbano del Traffico
Via Ausonia, 69 - ☎ 091/7401606 – fax 091/7402607

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n° 09 del 05/04/2018

Oggetto: **Procedura aperta, in due lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 95 e 96 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n. 10 autobus urbani (lotto 1 CIG 7299476626) e di n. 23 autobus urbani (lotto 2 CIG 7299485D91) comprensiva del servizio di manutenzione "full service" per un periodo di sei anni - Fondi Pon Metro "Città di Palermo" 2014 – 2020 Programma Plurifondo (FESR e FSE).**
Approvazione Verbale di gara.

Per l'esame dell'argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, si rassegna la seguente relazione:

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 155 del 01/12/2017 dello scrivente Servizio è stato approvato il bando di gara, la relazione tecnico-illustrativa, capitolato tecnico d'appalto per l'indizione della procedura di gara in due lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 95 e 96 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n. 10 autobus urbani (lotto 1 CIG 7299476626) e di n. 23 autobus urbani (lotto 2 CIG 7299485D91) comprensiva del servizio di manutenzione "full service" per un periodo di sei anni per un importo complessivo presunto di € 16.299.240,00 oltre IVA;
- che il bando, contenente tutte le prescrizioni e condizioni per partecipare alla gara, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Palermo dal 28/12/2017 al 21/02/2018, pubblicato in data 27/12/2017 sul sito internet del Comune di Palermo, avviso sulla GURS n. 5 del 02/02/2018, sulla G.U.C.E. S46 del 22/12/2017, per estratto su n. 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale "Italia Oggi" e "La Stampa" e su 2 a maggiore diffusione locale "Il Quotidiano di Sicilia" e "Giornale di Sicilia" in data 10/02/2018 ed infine un avviso è stato inserito sul sito del Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture, Codice gara 168561B, fissando la celebrazione della gara per il giorno 07/03/2018;
- che la celebrazione della gara è stata rinviata al 27/03/2017 ed è stata data comunicazione ai concorrenti secondo le modalità e nei termini di cui al punto 10) del bando di gara;
- che alla scadenza fissata del 21/02/2018, ore 12,00, pervenivano due offerte;

DATO ATTO

- che in data 27/03/2018 si è conclusa la prima fase dell'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, redigendo, apposito verbale di ammissione ed ammissione con riserva dei concorrenti, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante, rinviando la seduta al giorno 05/04/2018 per la prosecuzione delle attività finalizzate all'eventuale scioglimento della riserva;
- che in data 05/04/2018 si è conclusa l'esame della documentazione amministrativa e la Commissione, sciogliendo la riserva, vista la documentazione prodotta, ha ritenuto di ammettere anche la società Industria Italiana Autobus S.p.A., redigendo, apposito verbale definitivo di ammissione di tutte le imprese partecipanti, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante, e pertanto le società ammesse sono:
 - 1) IRISBUS ITALIA S.P.A. - CIG 7299476626.
 - 2) IRISBUS ITALIA S.P.A. - CIG 7299485D91.
 - 3) INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. - CIG 7299476626.
 - 4) INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. - CIG 7299485D91.
- che con pec del 5/4/2018 il verbale di cui sopra è stato trasmesso al RUP per gli adempimenti conseguenziali.

VISTO l'art. 29, comma 1, secondo periodo e comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;



PROPONE

- 1) di approvare il verbale di ammissione dei concorrenti alla procedura aperta, in due lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 95 e 96 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n. 10 autobus urbani (lotto 1 CIG 7299476626) e di n. 23 autobus urbani (lotto 2 CIG 7299485D91) comprensiva del servizio di manutenzione "full service" per un periodo di sei anni;
- 2) dare atto che si procederà a porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo e comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 3) dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

Allegato: : verbale ammissioni.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Biondo

IL DIRIGENTE

- Vista e condivisa la relazione che precede che qui si intende integralmente riportata;
- Visto l'art. 51, comma 3, della L.142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss. mm. ii.;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;
- Il Codice dei Contratti Pubblici;

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale di ammissione dei concorrenti alla procedura aperta, in due lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 95 e 96 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n. 10 autobus urbani (lotto 1 CIG 7299476626) e di n. 23 autobus urbani (lotto 2 CIG 7299485D91) comprensiva del servizio di manutenzione "full service" per un periodo di sei anni, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- 2) dare atto che si procederà a porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo e comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 3) dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

Il Dirigente
Dott. Luigi Galatioto

COMUNE DI PALERMO

UFFICIO GARE-LL.PP.

VERBALE DI GARA N. 2

L'anno duemiladiciotto il giorno 05 del mese di Aprile alle ore 10,00 nei locali del Comune di Palermo - Ufficio Gare - Affidamento LL.PP., Via San Biagio, 4, si riunisce la Commissione per l'esperimento della Procedura aperta, in due lotti, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed integrazioni, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Lotto n. 1 - CUP n. D70D17000000006 - CIG N. 7299476626 "Fornitura di n. 10 autobus urbani, classe europea I, di lunghezza compresa tra mt 17,70 e 18,30, con propulsore alimentato a gasolio e rispondenti al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.04.2010 ed ai criteri di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08.05.2012. La fornitura è comprensiva del servizio di manutenzione "full service" per un periodo di sei anni.

Lotto n. 2- CUP n. D70D16000020006 - CIG N. 7299485D91 "Fornitura di n. 23 autobus urbani, classe europea I, di lunghezza compresa tra mt 11,90 e 12,30, con propulsore alimentato a gasolio e rispondenti al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.04.2010 ed ai criteri di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08.05.2012. La fornitura è comprensiva del servizio di manutenzione "full service" per un periodo di sei anni.

Importo complessivo presunto per i due lotti a base di gara è pari ad € 16.299.240,00, oltre I.V.A..



La Commissione di gara è così costituita:

- **Dott.ssa Carmela Agnello**, dirigente dell'Ufficio Gare – Affidamento Servizi, nella qualità di Presidente della Commissione di gara, in sostituzione del dott. Vincenzo Messina, giusta nomina del Segretario Generale prot. n. 197298 del 06.03.2018.

- **Avv. Antonietta Platania**, esperto in materie giuridiche individuato, per la sezione A, quale componente della Commissione di gara ai sensi dell'art.8 della L.R. n.12/2011 e con le modalità di cui all'art.12 del D.P.R.S. n.13/2012, giusta comunicazione prot.n. 59054 del 13.03.2018 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico- Servizio U.R.E.G.A.. Sez. Prov. Palermo.

- **Ing. Michele Maggio**, esperto in materie tecniche individuato, per la sezione B.2.1 (Automobili, autobus, camion, motocicli, supporto e sussidiari), quale componente della Commissione di gara ai sensi dell'art.8 della L.R. n.12/2011 e con le modalità di cui all'art.12 del D.P.R.S. n.13/2012, giusta comunicazione prot.n. 59054 del 13.03.2018 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico- Servizio U.R.E.G.A. Sez. Prov. Palermo..

Le funzioni di Segretario verbalizzante non componente, vengono svolte dal Funzionario Amministrativo dott. C. Miserendino, dipendente dell'Ufficio Gare - Acquisizione Beni, giusta nomina del Segretario Generale con provvedimento prot. n. 197298 del 06.03.2018;

SI PREMETTE

- che in data 27/03/2018 (giusta verbale n. 1) si è tenuta la prima seduta di gara all'esito della quale la Commissione ha ritenuto di dovere richiedere chiarimenti

all'impresa Industria Italiana Autobus S.p.A..

Detti chiarimenti sono stati inoltrati con nota prot. n. 573861 del 27/3/2018 (allegato "B") e l'impresa partecipante ha fornito riscontro giusta pec inoltrata in data 29/3/2018, ore 11.49 (allegato "C"), integrata con ulteriore pec sempre inoltrata in pari data, ore 13.56 (allegato "D").

La Commissione procede a questo punto a valutare il contenuto della documentazione fornita e ritiene che la stessa sia sufficiente per dimostrare che la società non si trova nelle condizione di cui all'art. 80, comma 5, lett. C) *"significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto ... non contestate in giudizio"* in quanto la società fornisce ed è posta agli atti, idonea documentazione.

Per quanto sopra, la Commissione considera la società Industria Italiana Autobus S.p.a., in relazione alle domande presentate per i lotti n. 1 e 2, AMMISSIBILE.

A questo punto, la Commissione redige l'elenco dei concorrenti ammessi:

- 1) IRISBUS ITALIA S.P.A. - CIG 7299476626.
- 2) IRISBUS ITALIA S.P.A. - CIG 7299485D91.
- 3) INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. - CIG 7299476626.
- 4) INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. - CIG 7299485D91.

Sono presenti il RUP della procedura Ing. Roberto Biondo, il sig. Maniscalco Massimo, identificato con C.I. n. AV4504908 rilasciata dal Comune di Palermo, giusta delega del sig. Davide Pollano, legale rappresentante per l'operatore economico Irisbus Italia S.p.a., acquisita agli atti giusta pec del 4/4/18; nonché il sig. Umberto Giuseppe Palmarini, identificato con C.I. n. AX 2340505 rilasciata dal Comune di Roma, giusta delega del sig. dott. Stefano Del Rosso, legale


rappresentante per l'operatore economico Industria Italiana Autobus S.p.a.,
acquisita agli atti.

Alle ore 10.30 la seduta viene chiusa. Delle operazioni compiute si è redatto il
presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE: **Dott.ssa C. Agnello**

IL COMPONENTE: **Avv. A. Platania**

IL COMPONENTE: **Ing. M. Maggio**



ALL. B



COMUNE DI PALERMO

AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

UFFICIO GARE - AFFIDAMENTO LL.PP.
ex Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti
U.O. n. 2 - Affari Generali
Via San Biagio 4 - c.a.p. 90133

Email: contratti@comune.palermo.it Pec: contratti@cert.comune.palermo.it

Prot 573861 DEL 27/3/2018

Resp.le U.O. n.2: Funz. Amm.vo Dr.ssa G. Lo Giudice 091/7401907
e-mail: g.logiudice@comune.palermo.it

PEC

Spett. O.E. INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A
iia-spa@legalmail.it

OGGETTO:: Procedura aperta, in due lotti, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed integrazioni, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggioso.
Lotto n. 1 - CUP n. D70D17000000006 - CIG N. 7299476626 "Fornitura di n. 10 autobus urbani, classe europea I, di lunghezza compresa tra mt 17,70 e 18,30, con propulsore alimentato a gasolio e rispondenti al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.04.2010 ed ai criteri di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08.05.2012. La fornitura è comprensiva del servizio di manutenzione "full service" per un periodo di sei anni.
Lotto n. 2- CUP n. D70D16000020006 - CIG N. 7299485D91 "Fornitura di n. 23 autobus urbani, classe europea I, di lunghezza compresa tra mt 11,90 e 12,30, con propulsore alimentato a gasolio e rispondenti al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.04.2010 ed ai criteri di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08.05.2012. La fornitura è comprensiva del servizio di manutenzione "full service" per un periodo di sei anni.
Importo complessivo presunto per i due lotti a base di gara è pari ad € 16.299.240,00 oltre I.V.A.
Richiesta chiarimenti.

Si comunica che la Commissione di gara nella seduta del 27-03 c.a. ha ammesso con riserva codesto O.E., per entrambi i lotti di cui in oggetto, per le motivazioni riportate nell'allegato stralcio del verbale.

Si invita a riscontrare, alla pec di cui in intestazione, entro il termine perentorio del 04.04.2018, fornendo la documentazione al cui allo stralcio del predetto verbale n. 1.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott. Salvatore Inrapera)

COMUNE DI PALERMO

UFFICIO GARE-LL.PP.

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 11,00 nei locali del Comune di Palermo - Ufficio Gare - Affidamento LL.PP., Via San Biagio, 4, si riunisce la Commissione per l'esperimento della Procedura aperta, in due lotti, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed integrazioni, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto n. 1 - CUP n. D70D17000000006 - CIG N. 7299476626 "Fornitura di n. 10 autobus urbani, classe europea I, di lunghezza compresa tra mt 17,70 e 18,30, con propulsore alimentato a gasolio e rispondenti al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.04.2010 ed ai criteri di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08.05.2012. La fornitura è comprensiva del servizio di manutenzione "full service" per un periodo di sei anni.

Lotto n. 2- CUP n. D70D16000020006 - CIG N. 7299485D91 "Fornitura di n. 23 autobus urbani, classe europea I, di lunghezza compresa tra mt 11,90 e 12,30, con propulsore alimentato a gasolio e rispondenti al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.04.2010 ed ai criteri di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08.05.2012. La fornitura è comprensiva del servizio di manutenzione "full service" per un periodo di sei anni.

Importo complessivo presunto per i due lotti a base di gara è pari ad € 16.299.240,00, oltre I.V.A.



La Commissione di gara è così costituita:

- **Dott.ssa Carmela Agnello**, dirigente dell'Ufficio Gare – Affidamento Servizi, nella qualità di Presidente della Commissione di gara, in sostituzione del dott. Vincenzo Messina, giusta nomina del Segretario Generale prot. n. 197298 del 06.03.2018.

- **Avv. Antonietta Platania**, esperto in materie giuridiche individuato, per la sezione A. quale componente della Commissione di gara ai sensi dell'art.8 della L.R. n.12/2011 e con le modalità di cui all'art.12 del D.P.R.S. n.13/2012, giusta comunicazione prot.n. 59054 del 13.03.2018 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico- Servizio U.R.E.G.A.. Sez. Prov. Palermo.

- **Ing. Michele Maggio**, esperto in materie tecniche individuato, per la sezione B.2.1 (Automobili, autobus, camion, motocicli, supporto e sussidiari), quale componente della Commissione di gara ai sensi dell'art.8 della L.R. n.12/2011 e con le modalità di cui all'art.12 del D.P.R.S. n.13/2012, giusta comunicazione prot.n. 59054 del 13.03.2018 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico- Servizio U.R.E.G.A. Sez. Prov. Palermo..

Le funzioni di Segretario verbalizzante non componente, vengono svolte dal Funzionario Amministrativo dott. C. Miserendino, dipendente dell'Ufficio Gare - Acquisizione Beni, giusta nomina del Segretario Generale con provvedimento prot. n. 197298 del 06.03.2018;

OMISSIS

Di seguito viene riportata la risultanza dell'esame della documentazione amministrativa e la conseguente determinazione della Commissione di gara in ordine all'ammissione o all'esclusione dalla procedura di gara degli OO.EE.

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large 'U' and 'M' and a smaller signature.

partecipanti:

OMISSIS

3) INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. - CIG 7299476626.

La Commissione, valutata la dichiarazione formulata dal concorrente, in ragione della quale, la ATC Esercizio Spa di La Spezia ha dichiarato di risolvere per (asserito) grave inadempimento il contratto di fornitura per 10 autobus corti di tipo urbano, stipulato in data 18 gennaio 2017 con la ditta partecipante, ritiene, al fine di fugare ogni dubbio, di formulare apposita richiesta istruttoria volta ad ottenere chiarimenti dall'impresa in parola. Il suddetto operatore, infatti, sostiene che la vicenda non possa essere assimilata alla causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. A tale fine si dà mandato all'Ufficio Gare - LL.PP. di inoltrare la richiesta in argomento all'operatore assegnando allo stesso termine fino al giorno 4 aprile 2018 per fornire i seguenti documenti: note della ATC Esercizio del 2 e del 17 novembre 2017 e ogni altro eventuale documento adottato; nonché provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto e di impugnazione giudiziale.

AMMESSA CON RISERVA.

4) INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. - CIG 7299485D91.

La commissione, valutata la dichiarazione formulata dal concorrente, in ragione della quale, la ATC Esercizio Spa di La Spezia ha dichiarato di risolvere per (asserito) grave inadempimento il contratto di fornitura per 10 autobus corti di tipo urbano, stipulato in data 18 gennaio 2017 con la ditta partecipante, ritiene, al fine di fugare ogni dubbio, di formulare apposita richiesta istruttoria volta ad ottenere chiarimenti dall'impresa in parola. Il suddetto operatore, infatti, sostiene

che la vicenda non possa essere assimilata alla causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. A tale fine si dà mandato all'Ufficio Gare - LL.PP. di inoltrare la richiesta in argomento all'operatore assegnando allo stesso termine fino al giorno 4 aprile 2018 per fornire i seguenti documenti: note della ATC Esercizio del 2 e del 17 novembre 2017 e ogni altro eventuale documento adottato; nonché provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto e di impugnazione giudiziale.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'U' or 'L' at the top, a circular mark in the middle, and a stylized 'M' at the bottom.

AMMESSA CON RISERVA.

OMISSIS

Le operazioni di gara si concludono alle ore 16.00.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto,

confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE: Dott.ssa C. Agnello

IL COMPONENTE: Avv. A. Platania

IL COMPONENTE: Ing. M. Maggio



Data: Mar 27/03/2018 16:30
 Da: Posta Certificata Legalmail
 A: contratti@cert.comune.palermo.it
 Oggetto: CONSEGNA: PROT 573861 2018
 Allegato/i: postacert.eml (dimensione 1.17 MB) **Messaggio di posta elettronica**
 daticert.xml (dimensione 1 KB)
 smime.p7s (dimensione 6 KB)

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/03/2018 alle ore 16:30:15 (+0200) il messaggio "PROT 573861 2018" proveniente da "contratti@cert.comune.palermo.it" ed indirizzato a "iia-spa@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 78BCD653.01474033.67DDD4EC.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "PROT 573861 2018" sent by "contratti@cert.comune.palermo.it", on 27/03/2018 at 16:30:15 (+0200) and addressed to "iia-spa@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 78BCD653.01474033.67DDD4EC.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

Data: Mar 27/03/2018 16:30
 Da: Servizio Contratti
 A: IIA-SPA@LEGALMAIL.IT

27/3/2018

XLegalmail

Oggetto: PROT 573861 2018

Allegato/i: 573861.pdf(dimensione 775 KB)

Comune di Palermo
Area Degli Organi Istituzionali
Ufficio Gare - Affidamento LL.PP.
U.O. 1
Resp. Esperto Amministrativo:
Leonardo Cristofaro
Tel. 0917401910
Via S. Biagio, 4 - 90133 Palermo

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of three distinct, stylized marks arranged vertically.



02 0931/14
(02.10)
002

Done Lo Giudice

ALL. e

[Handwritten signature]

Data: Gio 29/03/2018 11:49
Da: iia-spa
A: contratti@cert.comune.palermo.it
Oggetto: PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DI CLASSE EUROPEA I - AMMISSIONE CON RISERVA - CHIARIMENTI LOTTO 1 CIG 7299476626 e LOTTO 2 CIG 7299485D91

COMUNE DI PALERMO		
UFFICIO CONTRATTI		
30 MAR 2018		
Prot. n.	583489	
Cat.	Class.	Fasc.
02	09	31

2017

Allegato/i: Allegato 1_nomina giudice 1-2-18.xps (dimensione 191 KB)
atto di citazione IIA_ATC_.pdf (dimensione 721 KB)
Contratto usufrutto con bollo.pdf (dimensione 1 KB)
02.11.17 PEC ATC risoluzione contratto ATC Esercizio Spa U 5919-2017 Del 02-11-2017_1.pdf (dimensione 181 KB)
17.11.17 PEC - ATC Lettera.pdf (dimensione 1 KB)

Spett.le Comune di Palermo,
si riscontra la Vs. richiesta di chiarimenti - prot.573861 del 27 marzo 2018 - facendoVi con la presente invio della sottoelencata documentazione afferente il contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Genova avverso la illegittima risoluzione del contratto adottata da ATC La Spezia. Documentazione dalla quale si evince la pendenza del contenzioso stesso in primo grado e quindi la ricorrenza delle condizioni che escludono la configurabilità della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. C) come implementata con le linee guida ANAC n. 6

Si allegano pertanto:

- l'atto di citazione
- nota ATC Esercizio del 2 novembre in merito alla risoluzione del contratto
- nota ATC Esercizio del 17 novembre in merito alla comunicazione delle penali
- contratto di usufrutto gratuito
- PEC ricevuta dal Tribunale di Genova in merito alla nomina del Giudice

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti saluti

Industria Italiana Autobus SpA

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ATTO DI CITAZIONE

(Sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 168/2003)

per

INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.A., con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 (C.F. e P.I. 13098511002), in persona del legale rappresentante Dott. Stefano Del Rosso, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Guido Molinari (C.F. MLNGDU66C21H501A), Alessandro Tozzi (C.F. TZZLSN66L04H501W), Laura Di Giovanni (C.F. DGVLRA70E50H501Q) e Daniele Grossi Gondi (C.F. GRSDNL73E01H501X) i quali dichiarano, ai sensi degli artt. 125 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il loro numero di fax 06 23329403 o al proprio indirizzo di posta elettronica certificata guido.molinari@pecstudio.it, alessandrotozzi1@ordineavvocatiroma.org, lauradigiovanni@ordineavvocatiroma.org e danielegrossigondi@ordineavvocatiroma.org, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125 e 176 c.p.c.

contro

ATC Esercizio S.p.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in La Spezia alla Via Leopardi n. 1, P.IVA: 01222260117

* * *

Roma

Via degli Scipioni, 281
{Prati}
00192 Roma
T + 39 06 88619000
F + 39 06 23329403

Milano

Via Cinghiale Doca, 5
{San Babila}
20122 Milano
T + 39 02 87213237
F + 39 02 91390617

www.quorumlegale.com

P.IVA 11401421000

Handwritten signatures and initials:
Stefano Del Rosso
Guido Molinari
Alessandro Tozzi
Laura Di Giovanni
Daniele Grossi Gondi



PREMESSE IN FATTO

1.- Con lettera di aggiudicazione del 2 novembre 2016 (**doc. 1**), Industria Italiana Autobus S.p.A. (di seguito, per brevità, anche "IIA") è risultata aggiudicataria della procedura negoziata indetta da ATC Esercizio S.p.A. (di seguito, anche "ATC") per l'affidamento di un appalto pubblico di fornitura di n. 10 (dieci) autobus di tipo urbano "corto" Classe I, da adibire al trasporto pubblico di persone su strada, per un valore complessivo di € 1.184.300,00.

2.- In data 18 gennaio 2017 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto (**doc. 2**), che, per quanto di precipuo interesse ai fini del presente giudizio, all'art. 7 fissa il "termine di consegna" dei mezzi in 150 (centocinquanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, intervenuta come si è detto il 2 novembre 2016, prevedendo altresì l'applicazione di penali per un ritardo nell'adempimento complessivamente non eccedente i quattro mesi.

Il terzo comma dell'art. 7 precisa inoltre che, "dopo tale periodo, oltre il quale le penalità non subiscono ulteriori aumenti, ATC potrà procedere alla risoluzione del contratto", le cui modalità sono descritte al successivo art. 15, a mente del quale è "sufficiente la comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno".

3.- Come meglio apparirà in prosieguo, i ritardi di IIA nella consegna dei mezzi oggetto della fornitura non hanno integrato il "grave inadempimento" che costituisce presupposto indefettibile per la risoluzione in danno del contratto.

4.- In data 6 luglio 2017 si sono svolte le operazioni di collaudo dei mezzi offerti da IIA (cfr. verbale: **doc. 3**), che hanno avuto esito negativo, stante la riscontrata necessità di completare gli allestimenti dei mezzi.

Allo scopo, come si legge nell'ultima pagina del verbale, in fondo, "IIA s'impegna ad effettuare i completamenti degli allestimenti ed a convocare nuovamente ATC

Handwritten signature or initials, possibly "Lu" followed by a flourish and a capital "M".

Q

Esercizio per le ulteriori verifiche necessarie finalizzate a completare quanto richiesto dal Collaudo di fornitura entro il 31 agosto 2017".

5.- Le questioni originariamente insorte tra le parti circa il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni a carico di Industria Italiana Autobus e l'applicazione delle penali ex art. 7 del citato contratto 18 gennaio 2017 sono state consensualmente risolte con la stipulazione *inter partes* del successivo contratto del 28 agosto 2017 (doc. 4).

Con detto negozio aggiuntivo – non a caso, di pochi giorni anteriore alla scadenza del termine del 31 agosto – il fornitore ha concesso a ATC 5 (cinque) autobus in usufrutto gratuito da destinare al servizio TPL, espressamente a titolo di "ristoro per il ritardo nella consegna dei mezzi acquistati dall'usufruttuaria ai sensi del contratto in essere" (art. 3) e fino alla consegna dei mezzi di cui al contratto di fornitura (art. 4).

Pertanto, con la sottoscrizione del contratto del 28/08/2017, le Parti hanno inteso tacitare tutte le rivendicazioni, anche di carattere economico – applicazioni delle penali per il ritardo nella consegna della fornitura – in precedenza avanzate da ATC ed hanno rideterminato il termine di consegna degli autobus, inizialmente previsto entro 150 giorni dal 02/11/2016.

6.- In esecuzione di tale patto collegato, i cinque autobus sono stati tempestivamente concessi in usufrutto gratuito e consegnati ad ATC – e da questa accettati - e sono rimasti in pieno esercizio per il servizio TPL di ATC.

Si evidenzia, altresì, che IIA ne ha debitamente curato anche la manutenzione, attivandosi nel frattempo per provvedere alla consegna dei dieci autobus oggetto del contratto di fornitura.

Al riguardo, come concordato l'odierna attrice ha via via diligentemente informato ATC circa l'intervenuta omologazione di quattro autobus e l'imminente omologazione di altri due mezzi, preannunciando la consegna di complessivi sei autobus.

dy
SP
M

7.- Purtuttavia, in pendenza di esecuzione del contratto di concessione dei mezzi in usufrutto gratuito, con nota del 2 novembre 2017 (**doc. 5**) ATC ha inopinatamente **dichiarato di risolvere il contratto** di fornitura del gennaio 2017, senza alcuna valida motivazione, senza considerare il contratto successivo e senza la previa contestazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

8.- In riscontro alla detta missiva, l'odierna attrice, dopo essere stata costretta a versare in favore di ATC la garanzia definitiva richiestale tramite bonifico di € 47.372,00 in data 03/11/2017 (**doc. 6**), ha trasmesso via *pec* all'Azienda in data 7 novembre 2017 una nota (**doc. 7**), succintamente esplicativa delle proprie ragioni e dell'insussistenza del lamentato inadempimento, a seguito della quale ATC si è resa disponibile ad un incontro.

In data 15 novembre 2017 si è dunque tenuto tale incontro (nel corso del quale – è bene ribadire – IIA non ha in alcun modo “*riconosciuto*” il proprio inadempimento, come vorrebbe controparte), animato e condotto secondo uno spirito collaborativo, nell'apparentemente condiviso intento di pervenire ad una soluzione soddisfattiva per entrambe le parti che portasse all'esecuzione del contratto di fornitura da parte di IIA, soprattutto, in vista dell'interesse pubblico al regolare esercizio del servizio di trasporto pubblico locale.

9.- Dati i riferiti esiti dell'incontro tra le parti, è con grande sorpresa che l'odierna attrice ha ricevuto da ATC la successiva nota del 17 novembre 2017 (**doc. 8**), con cui l'Azienda non solo ha nuovamente insistito per la risoluzione del contratto, ma ha altresì richiesto il risarcimento di danni pretesamente subiti per la condotta del fornitore, per un importo pari a complessivi € 685.300,00, oltre le penali contrattuali, anche in quest'occasione senza fornire alcuna motivazione, contravvenendo, in tal modo, a quanto concordato tra le parti con la scrittura integrativa del 28/08/2017.

Q

Si ribadisce, infatti, ancora una volta come nella suddetta scrittura IIA abbia consegnato ad ATC i 5 autobus a "ristoro per il ritardo nella consegna dei mezzi acquistati dall'usufruttuaria ai sensi del contratto in essere".

Tra l'altro, avendo avuto a disposizione gli autobus ed avendoli messi in esercizio, ATC ha potuto regolarmente svolgere l'esercizio di pubblico trasporto, senza patire alcun danno economico. Proprio per tale ragione, nella scrittura integrativa del 28/08/2017, le parti hanno inteso esplicitare che, con la consegna dei 5 autobus, venivano tacitate le rivendicazioni economiche avanzate da ATC a seguito del ritardo nella consegna della fornitura da parte di IIA.

10.- L'odierna attrice si è dunque vista costretta a replicare nuovamente, con una più articolata nota inviata con pec del 21 novembre 2017 (**doc. 9**), contestando punto per punto la ricostruzione fattuale proposta dall'Azienda e tutti gli addebiti dalla stessa mossi nei confronti di IIA, dichiarando che nessuna risoluzione contrattuale era intervenuta per inadempimento di IIA e diffidando l'Azienda ad adempiere, insistendo per una condotta fattiva e collaborativa nella prospettiva del miglior perseguimento dell'interesse pubblico al corretto esercizio del servizio TPL.

11.- In data 24 novembre 2017 ATC ha riscontrato la predetta nota, ribadendo l'intervenuta risoluzione contrattuale in ragione del "*totale e provato*" inadempimento di IIA.

12.- Da ultimo, con atto trasmesso via pec sempre in data 24 novembre 2017 (**doc. 10**), IIA ha formalmente offerto all'Azienda la consegna di 6 (sei) autobus del tipo oggetto del contratto di fornitura, consegna debitamente preannunciata, come sopra rilevato, invitando ATC ad accettare o rifiutare la prestazione entro un termine fissato.

13.- Con successivo incontro *inter partes* tenutosi presso la sede di ATC in data 4 dicembre 2017 le Parti hanno ulteriormente coltivato la via della definizione bonaria del contesto, dando mandato ai rispettivi legali, presenti alla riunione, di curarne la

dy
sp
ff

formalizzazione; i successivi scambi tra questi ultimi, riservati e coperti da segreto professionale, non sono risultati utili alla definizione del contesto, ed il contratto originario, con le successive integrazioni, è divenuto non più suscettibile di esecuzione in ragione della intervenuta risoluzione dello stesso per esclusivo grave inadempimento di ATC, stante la reiterata mancata accettazione della consegna dei mezzi, nonostante IIA ne abbia formalmente offerto all'Azienda la consegna, nei termini concordati tra le parti con la scrittura integrativa del 28/08/2017.

** ** **

DIRITTO

I

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

È forse ultronico soffermarsi in apertura sul pacifico radicamento della giurisdizione presso l'adito Giudice Ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi ed esulandosi dai confini della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo quale delineata dal combinato disposto degli artt. 103, primo comma, Cost., 7 e 133, lett. e), n. 1, del codice del processo amministrativo.

Difatti, per radicare la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo non è sufficiente che si versi in materia di servizi pubblici, occorrendo altresì che la Pubblica Amministrazione abbia agito nello specifico esercitando il proprio potere autoritativo (e non, come nel nostro caso, il potere negoziale di risoluzione del contratto, su un piede di parità con la parte privata).

Ai fini della configurabilità della giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, i servizi stessi devono essere oggetto di concessione amministrativa mentre, nel caso di specie, si tratta di un contratto di fornitura di beni (da utilizzarsi per l'esercizio di un servizio pubblico) che forma oggetto di un contratto di appalto pubblico.

Q

Del resto, appare ormai del tutto pacifico l'orientamento giurisprudenziale sul tema: basti in questa sede il riferimento alla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13454 del 29 maggio 2017, nonché alla sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 3154 del 15 luglio 2016.

II

SULL'INSUSSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO DI IIA

Da quanto rilevato nella parte narrativa – nonché dall'inequivoco tenore dei documenti contrattuali del gennaio e dell'agosto 2017 – appare evidente la pretestuosità degli addebiti mossi a IIA e la conseguente assoluta inefficacia della risoluzione dichiarata da controparte.

È infatti incontrovertibile come il termine per la consegna degli autobus sia stato consensualmente posticipato, così impedendosi il maturare dei presupposti per la risoluzione del contratto.

Si richiamano, al riguardo:

- il verbale di collaudo 6 luglio 2017, ove si legge che *"IIA s'impegna ad effettuare i completamenti degli allestimenti ed a convocare nuovamente ATC Esercizio per le ulteriori verifiche necessarie finalizzate a completare quanto richiesto dal Collaudo di fornitura entro il 31 agosto 2017"*, il che equivale a confermare il perdurante interesse alla prestazione da parte di ATC e la volontà di postergare il termine di consegna originariamente fissato in 150 giorni;

- il più volte citato contratto di usufrutto del 28 agosto 2017, ove i cinque autobus concessi da IIA in usufrutto gratuito per il servizio TPL vengono forniti, altrettanto inequivocabilmente, a titolo di *"ristoro per il ritardo nella consegna dei mezzi acquistati dall'usufruttuaria ai sensi del contratto in essere"* (art. 3) e fino alla consegna dei mezzi di cui al contratto di fornitura (art. 4).

Handwritten signature and initials on the right margin.

Q

Il che significa (i) che il detto ritardo si intende compensato e "sanato" con l'accettazione degli autobus in usufrutto, (ii) che il contratto originario è considerato ancora efficace (viceversa, il negozio collegato non avrebbe alcuna causa), (iii) che l'Azienda insiste per l'adempimento e non ha interesse alla risoluzione.

Alla luce di quanto sin qui osservato, non risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie della risoluzione ex art. 1456 c.c., invocata da controparte, mancando nel caso di specie tanto l'elemento oggettivo del (grave) inadempimento, quanto l'elemento soggettivo della colpevolezza di IIA,

Risulta infatti palesemente ingiustificata ex artt. 1453 e 1456 c.c., nonché contraria al primario canone di buona fede – che in attuazione dell'art. 2 Cost. e degli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c. deve necessariamente ispirare la condotta di entrambe le parti per tutta la durata del vincolo contrattuale, dalle fasi preparatorie a quella esecutiva – la condotta da ultimo serbata dall'Azienda, che ex abrupto ha dichiarato di risolvere il contratto di fornitura nonostante le pattuizioni medio tempore intercorse e l'adempimento, da parte di IIA, delle obbligazioni assunte nell'agosto scorso.

Ancor più pretestuosa e contraria all'esecuzione in buona fede del contratto è la richiesta di una somma decisamente ingente (quasi 700.000 Euro!) a titolo di risarcimento del danno asseritamente patito dall'Azienda, ma del tutto indimostrato.

III

SULLA MORA CREDENDI – AZIONE DI ADEMPIMENTO

Come sopra osservato, il contratto di fornitura era efficace ed andava eseguito.

Allo scopo, con atto in data 24 novembre 2017 IIA ha formalmente offerto la prestazione (consegna di sei autobus del tipo oggetto del contratto di fornitura) all'Azienda, che non ha però fornito alcun riscontro.

Allegato

Si versa, nella specie, in un paradigmatico caso di mora del creditore ex art. 1206 c.c., in cui il creditore rifiuta la prestazione offerta senza alcun apparente motivo.

Occorre subito chiarire che ATC non avrebbe potuto in tal senso invocare (non lo ha fatto, del resto) il fatto che tratta(va)si di adempimento parziale (sei autobus in luogo dei 10 oggetto di fornitura), a tacer del fatto che il contratto di agosto, ed il relativo adempimento, era perfettamente compatibile con la "progressiva" consegna dei mezzi nuovi.

Infatti i sei autobus andavano a sommarsi ai cinque già concessi in usufrutto, pervenendosi così addirittura ad un numero di mezzi nella disponibilità di ATC maggiore di quello originariamente pattuito nelle more della, imminente, consegna dei residui quattro mezzi.

L'offerta di cui sopra aveva quindi liberato il debitore ed era, in ogni caso, impeditiva del prodursi della *mora debendi* e, quindi, sul versante del preteso danno, l'imputabilità all'odierna attrice di pretesi effetti pregiudizievoli riconducibili alla figura del danno da ritardo.

Né era possibile attivare ritualmente la procedura per la liberazione del debitore (deposito beni ecc. ecc.) ex artt. 1206 c.c. e ss. a seguito della dichiarata risoluzione da parte di ATC e dell'espresso formale rifiuto da parte dell'Azienda al ritiro degli autobus oggetto di fornitura. Sta di fatto che fino ai primi giorni di dicembre 2017 l'attuale attrice ha continuato a dialogare con ATC al fine di permettere previa revoca della risoluzione del contratto di gennaio, il compiuto adempimento delle rispettive obbligazioni, prospettiva coerente con l'interesse del committente pubblico e dell'operatore economico privato.

Invece la mancata accettazione dell'offerta della prestazione, e la conferma della risoluzione unilaterale, ha cagionato al debitore una significativa voce di danno, su cui

Q

le
S

H

ci si soffermerà nel paragrafo successivo e che, comunque, ci si riserva di quantificare in corso di causa.

In considerazione dell'illegittima risoluzione, e della conseguente impossibilità ad adempiere da parte di IIA, infatti, il contratto deve intendersi risolto per colpa e fatto del committente.

IV

DOMANDA DI RESTITUTIO IN INTEGRUM

Per principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458 c.c., comma 1) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente (Cassazione Civile, Sez. I, Sent. 21 giugno 2013).

La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio *ex nunc*, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio *ex tunc* rispetto alle prestazioni eseguite.

Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa ex art. 1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum": tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.

L'obbligazione restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle



Handwritten signature or initials.

Q

reciproche obbligazioni (v., ex plurimis: Cass. 19/5/2003 n. 7829; Cass. 11/3/2003 n. 3555; Cass. 14/1/2002 n. 341; Cass. 4/6/2001 n. 7470).

Ne consegue che nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, deve essere accolta la richiesta restitutoria relativa al valore della prestazione già eseguita che non sia stata restituita né offerta in restituzione e della quale il committente si giova o si è giovato in quanto il diritto scaturisce, in caso di risoluzione dall'obbligo restitutorio che scaturisce, appunto, dalla risoluzione (v. Cass. 13 dicembre 1977 n. 5444; Cass. 16/3/2011 n. 6181). Analoghi effetti si producono in caso di risoluzione del contratto pubblico, alla quale segue il diritto dell'appaltatore al riconoscimento del corrispettivo contrattuale relativo alle attività svolte alla data della risoluzione (rescissione) unilaterale dello stesso da parte del committente pubblico.

Nella fattispecie *de qua*, le parti hanno pattuito che IIA concedesse in usufrutto gratuito ad ATC, nn. 5 autobus onde consentire all'Azienda di svolgere regolarmente il servizio di trasporto pubblico locale.

Per poter mettere a disposizione di ATC i nn. 5 autobus, IIA ha dovuto sottoscrivere un contratto di noleggio con la società D.A.P. S.r.l., sostenendo un costo reale di € 80.025,00 del quale si chiede oggi la restituzione (doc. 10).

Infatti, la risoluzione unilaterale del contratto di fornitura dichiarata irritualmente da ATC, consente ad IIA di richiedere all'odierna convenuta la restituzione delle prestazioni da essa eseguite e di cui si è giovato il committente.

Per tale motivo, ATC dovrà restituire ad IIA l'importo da questi sostenuto per la messa a disposizione dei nn. 5 autobus, quantificato in € 80.025,00.

** *** **

ATC dovrà, inoltre, restituire l'importo di € 47.372,00 versatole da IIA a seguito della illegittima escussione da parte di ATC della garanzia fideiussoria rilasciata a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto di fornitura.

du
sp
A

Q

Infatti, poiché il contratto di appalto si è risolto per grave inadempimento della committente, la garanzia fideiussoria non poteva da quest'ultima essere escussa nei confronti di IIA.

V

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI

Per tutto quanto sopra osservato, oltre la risoluzione del contratto per grave inadempimento di ATC, la società attrice chiede la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni che la condotta dell'odierna convenuta le ha cagionato.

Riservandoci di procedere ad una quantificazione in corso di causa, possono sin d'ora indicarsi le principali voci di danno.

** *** **

L'illegittima risoluzione unilaterale del contratto dichiarata da ATC ed il mancato ritiro degli autobus oggetto di fornitura, oltre ad aver creato degli evidenti danni economici ad IIA, ha già creato e creerà ancor di più degli ingenti danni non patrimoniali.

Si rileva, infatti, come l'interesse alla commessa pubblica non sia esclusivamente identificabile con l'interesse alla fornitura dei beni in sé ed all'incasso del prezzo della commessa, ma costituisca una situazione giuridica soggettiva distinta, dalla cui lesione derivano danni all'immagine della società, con ripercussioni commerciali, che dovranno essere risarciti in via ulteriore ed autonoma.

E' innegabile, infatti, che l'esecuzione delle forniture come quelle in discorso costituisca una rilevante opportunità di crescita economica per IIA.

E' noto che il danno non patrimoniale è considerato, oramai, liquidabile anche in favore delle persone giuridiche, ("... il diritto all'immagine, concretizzantesi nella

de
o
p

Q

considerazione che un soggetto ha di sé e nella reputazione di cui gode, non può essere considerato appannaggio esclusivo della persona fisica e va anzi riconosciuto anche alle persone giuridiche”, Cons. di Stato n.662/2012).

Ciò assodato, ne va analizzata la sua risarcibilità nel caso concreto.

Appare evidente come il mancato ritiro degli autobus da parte di ATC, sul presupposto di un inesistente inadempimento da parte di IIA, abbia minato l'immagine di quest'ultima nel comune sentimento della collettività imprenditoriale/commerciale del settore, avendo ingenerato l'apparenza di un deficit di affidabilità di parte attrice, screditando IIA agli occhi degli interlocutori via via succedutesi nel corso di tutta l'attività conseguente alla fornitura degli autobus – non ultimo lo screditamento di IIA nel settore bancario che ha osservato l'illegittima escussione di una fideiussione rilasciata a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto d'appalto -.

14
SP
No

Il danno reputazionale, infine, assume particolarissimo rilievo nella disciplina dei contratti pubblici.

A seguito della risoluzione infatti su l'OE incombe l'obbligo di comunicazione del contenzioso pendente in tutti i DGUE presentati per partecipare alle gare pubbliche successive.

Infine una risoluzione confermata in sede giurisdizionale determina l'obbligo di esclusione dalle gare future (c.d. sanzione interdittiva, art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016).

Posto che il mercato rilevante per IIA consiste essenzialmente nelle commesse volte all'acquisizione di mezzi per lo svolgimento di TPL, l'impatto reputazionale della dichiarata risoluzione è del tutto evidente e astrattamente capace di portare ad esiti esiziali.



Data: Gio 29/03/2018 12:44
Da: Posta Certificata Legalmail
A: contratti@cert.comune.palermo.it
Oggetto: CONSEGNA: Re: PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DI CLASSE EUROPEA I - AMMISSIONE CON RISERVA - CHIARIMENTI LOTTO 1 CIG 7299476626 e LOTTO 2 CIG 7299485D91
Allegato/i: postacert.eml (dimensione 2 KB) **Messaggio di posta elettronica**
daticert.xml(dimensione 1 KB)
smime.p7s(dimensione 6 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/03/2018 alle ore 12:44:12 (+0200) il messaggio "Re: PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DI CLASSE EUROPEA I - AMMISSIONE CON RISERVA - CHIARIMENTI LOTTO 1 CIG 7299476626 e LOTTO 2 CIG 7299485D91" proveniente da "contratti@cert.comune.palermo.it" ed indirizzato a "iia-spa@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 78BCD653.014EBB70.715B957F.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Re: PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DI CLASSE EUROPEA I - AMMISSIONE CON RISERVA - CHIARIMENTI LOTTO 1 CIG 7299476626 e LOTTO 2 CIG 7299485D91" sent by "contratti@cert.comune.palermo.it", on 29/03/2018 at 12:44:12 (+0200) and addressed to "iia-spa@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 78BCD653.014EBB70.715B957F.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
---	---------------

Data: Gio 29/03/2018 12:44
Da: Servizio Contratti
A: iia-spa <iia-spa@legalmail.it>
Oggetto: Re: PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI
AUTOBUS URBANI DI CLASSE EUROPEA I -
AMMISSIONE CON RISERVA - CHIARIMENTI
LOTTO 1 CIG 7299476626 e LOTTO 2 CIG
7299485D91

Salve

l'allegato denominato "Allegato 1_nomina giudice 1-
2-18.xps" non è leggibile.
Si invita ad inoltrarlo in formato pdf.
Cordialità

iia-spa ha scritto :

> Spett.le Comune di Palermo,
 si riscontra la
Vs. richiesta di chiarimenti - prot.573861 del 27
marzo 2018 - facendoVi con la presente invio della
sottoelencata documentazione afferente il
contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Genova
avverso la illegittima risoluzione del contratto
adottata da ATC La Spezia. Documentazione dalla
quale si evince la pendenza del contenzioso stesso
in primo grado e quindi la ricorrenza delle
condizioni che escludono la configurabilità della
causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5,
lett. C) come implementata con le linee guida ANAC
n. 6

 Si allegano pertanto:
 - l'atto
di citazione
 - nota ATC Esercizio del 2
novembre in merito alla risoluzione del contratto <br

 - nota ATC Esercizio del 17 novembre in merito
alla comunicazione delle penali
 - contratto di
usufrutto gratuito
 - PEC ricevuta dal Tribunale
di Genova in merito alla nomina del Giudice
 <br

 Restiamo a disposizione per eventuali
chiarimenti

 Distinti saluti
 <br

 Industria Italiana Autobus SpA
 Ufficio gare e
offerte

Comune di Palermo
Area Degli Organi Istituzionali
Ufficio Gare - Affidamento LL.PP.
U.O. 1
Resp. Esperto Amministrativo:
Leonardo Cristofaro
Tel. 0917401910



Q

Ai fini della quantificazione di tale danno si fa rinvio al prudente apprezzamento del Giudice e al criterio equitativo su base presuntiva ex art. 1226 cod. civ., ma comunque rapportata al fatturato annuo di IIA.

** *** **

Oltre ai danni sopra richiamati, già certi nel proprio esatto ammontare o da liquidare in via equitativa dal Tribunale, vi sono nel caso *de quo* dei danni che dovranno essere accertati in corso di causa, tenendo debitamente conto delle voci di danno futuro.

Con riferimento all'aspetto da ultimo richiamato, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la risarcibilità del danno futuro, quando lo stesso tragga origine da una causa efficiente già in atto – nel presente caso rappresentata dalla risoluzione in danno dell'appaltatrice – essendo a livello probatorio sufficiente dimostrare che, secondo una “fondata e ragionevole attendibilità”, il danno si produrrà (Cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 6285/2004).

Nell'odierna vicenda tale danno potrà discendere dall'eventuale esclusione di IIA dalle future gare pubbliche, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma n. 5, lettera c) del D.Lgs 50/2016.

E' di tutta evidenza che la futura partecipazione alle gare pubbliche per la fornitura di autobus, costituisce la sola ed unica linfa vitale per una società come IIA che ha come *core business* quello di fabbricare e vendere autobus.

Anche ai fini della quantificazione di tale danno si fa rinvio al prudente apprezzamento del Giudice ed al criterio equitativo su base presuntiva ex art. 1226 cod. civ., riservandoci di determinare in corso di causa eventuali danni che si dovessero nelle more palesare in maniera certa e liquida.

Q

Infine appare nella specie evidente ed agevolmente quantificabile il danno da lucro cessante in cui è incorsa l'attuale attrice cui viene sottratto l'utile derivante e dalla fornitura e dal servizio di *full service* affidatili, e dalla mancata vendita dei pezzi di ricambio, il cui ammontare complessivo può essere prudentemente indicato nell'importo di € 465.200,00.

Infatti, quanto al margine per la vendita degli autobus, IIA avrebbe avuto un guadagno per ciascun autobus pari ad € 19.020,00, mentre in riferimento al servizio di manutenzione *full service* ed alla vendita dei pezzi di ricambio, IIA avrebbe avuto un guadagno per ciascun autobus pari ad € 2.500,00 all'anno per 11 anni (durata del contratto).

Ecco, dunque che moltiplicando tali valori per 10 autobus si ottiene l'utile complessivo che avrebbe ottenuto IIA pari ad € 465.200,00,

Sarà cura di questa difesa documentare in corso di causa l'esattezza della suddetta quantificazione.

* * *

Tutto ciò premesso, Industria Italiana Autobus S.p.A., come sopra rappresentata e difesa,

CITA

ATC Esercizio S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in La Spezia alla Via Leopardi n. 1, P.IVA: 01222260117 a comparire dinanzi al Tribunale di Genova, Sezione Specializzata delle Imprese, all'udienza che si terrà il giorno 15 giugno 2018, ore di rito, invitandola a costituirsi nel termine di 20 (venti) giorni prima dell'udienza indicata, con l'avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza di

Q

costituzione, la causa sarà trattata in sua dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, così provvedere:

- 1) accertare e dichiarare l'inconfigurabilità di un "grave inadempimento" di IIA idoneo a giustificare la risoluzione contrattuale in danno ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., accertare e dichiarare la conseguente inefficacia della dichiarazione di risoluzione contrattuale in danno dell'odierna attrice, resa da ATC con note 2 e 17 novembre 2017 e, per l'effetto, condannare ATC alla restituzione della garanzia definitiva versata da IIA mediante bonifico in data 03/11/2017.
- 2) accertare e dichiarare l'inadempimento di ATC agli obblighi contrattuali, e la *mora credendi* a seguito dell'offerta di prestazione del 24 novembre 2017, con conseguente impossibilità della prestazione e risoluzione del contratto per colpa e fatto dell'Azienda convenuta ex artt. 1453 e ss c.c.;
- 3) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento e la risoluzione del contratto per colpa e fatto dell'Azienda convenuta ex artt. 1453 e ss c.c. e, per l'effetto;
- 4) condannare la società convenuta al pagamento in favore di IIA dell'importo di € 80.025,00 da questi sostenuto per garantire la messa a disposizione dei nn. 5 autobus;
- 5) condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di € 47.372,00 versatole da IIA a seguito della illegittima escussione da parte di ATC della garanzia fideiussoria rilasciata a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto di fornitura;
- 6) condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi da IIA, ai fini della cui quantificazione si fa rinvio al prudente

Q

apprezzamento del Giudice e al criterio equitativo su base presuntiva ex art. 1226 cod. civ., comunque rapportato al fatturato annuo di IIA;

7) condannare la società convenuta al pagamento in favore di IIA dell'importo dovuto a titolo di risarcimento per lucro cessante, pari ad € 465.200,00;

8) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia lettera di aggiudicazione del 02/11/2016;
- 2) Copia contratto del 18/01/2017;
- 3) Copia verbale di collaudo del 06/07/2017;
- 4) Copia contratto integrativo del 28/08/2017;
- 5) Copia lettera ATC del 02/11/2017;
- 6) Copia ricevuta del pagamento della fideiussione;
- 7) Copia nota IIA del 7 novembre 2017;
- 8) Copia lettera ATC del 17/11/2017;
- 9) Copia lettera IIA del 21/11/2017;
- 10) Copia lettera IIA del 24/11/2017;
- 11) Copia documentazione noleggio e messa in esercizio n. 5 autobus.

Con riserva di richiedere in corso di causa l'ammissione dei mezzi istruttori e prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, anche all'esito dell'esame delle memorie difensive di controparte.

Si dichiara che, il valore del presente giudizio è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato è dovuto nella misura di €1.036,00.

Rom 15 gennaio 2018

Avv. Guido Molinari

Avv. Alessandro Tozzi

Avv. Laura Di Giovanni

Avv. Daniele Grossi Gondi

Handwritten signatures and initials on the right margin.

101.465/111
DT
TUS
CBO
CG
AA

CONTRATTO DI USUFRUTTO GRATUITO

Industria Italiana Autobus SpA (IIA SpA), con Sede in Roma (RM) P.la delle Belle Arti n. 2 cod.fisc. / P. IVA 13098511002 in persona del Legale Rappresentante sig. Stefano Del Rosso

E

ATC Esercizio SpA, d'ora in poi indicata come "Usufruttuaria" con sede in La Spezia Via Leopardi n. 1 cod. fisc. / P. IVA 01222260117 in persona del Legale Rappresentante sig. Renato Goretti

Premesso che:

- In data 18/01/2017 veniva stipulato un contratto tra la IIA SpA e ATC Esercizio SpA avente ad oggetto la fornitura di n. 10 autobus da adibire al trasporto pubblico di persone su strada;
- I tempi di consegna venivano determinati in giorni 150 dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, inviata con nota ATC Esercizio del 02/11/2016;
- Trascorso detto termine, alla data odierna nessun autobus è stato ancora consegnato ad ATC Esercizio;

Considerato che:

- IIA SpA dispone di n. 5 mezzi con caratteristiche simili a quelli acquistati,
- ATC Esercizio SpA ha valutato i predetti mezzi idonei all'utilizzo sulle proprie linee

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 2 Oggetto

IIA SpA costituisce a favore di ATC Esercizio SpA, che accetta, il diritto di usufrutto gratuito su n. 5 autobus meglio specificati in tabella:

- 1) IVECO 65C15/70 JOLLY BUS TG. CP612YF n° telaio ZCFC65A0005461649
- 2) IVECO 65C/E4 TG. DL644CV n° telaio ZCFC65D0005665426
- 3) IVECO 65C15/70 JOLLY BUS TG. CT044BV n° telaio ZCFC65A0005493635
- 4) IVECO 65C/E4 CACCIAMALI TG. DT197SL n° telaio ZCFC65D0005736240
- 5) IVECO 65C/E4 TG. DT198SL n° telaio ZCFC65D0005718128

I soprastanti bus saranno trasferiti ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno, così come IIA ha diritto di possederli, con tutti gli annessi, usi, diritti, azioni e ragioni inerenti. ATC Esercizio acquisterà il pieno possesso dei predetti mezzi, impegnandosi sin d'ora a destinarli per tutta la durata dell'usufrutto al servizio di TPL nel bacino "L" della Provincia della Spezia. La violazione dell'obbligo di rispettare la destinazione del bene comporta la estinzione del diritto di usufrutto.

I suddetti mezzi verranno consegnati nello stato d'uso descritto nel verbale di consegna e l'usufruttuaria si impegna a restituirlo nello stato di degrado conseguente al normale e corretto utilizzo degli stessi, nonché privi di ogni eventuale pubblicità o loghi dell'usufruttuaria, e tutto quanto non esistente al momento della consegna.

ART. 3

Canone dell'usufrutto

La costituzione dell'usufrutto sugli autobus di cui al precedente art. 2 è a titolo gratuito, quale ristoro per il ritardo nella consegna dei mezzi acquistati dall'usufruttuaria ai sensi del contratto in essere.

Le spese di immatricolazione, assicurazione e nolo sono totalmente a carico della IIA SpA.

ART. 4

Durata

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula. Il diritto di usufrutto cesserà all'atto della consegna da parte di IIA SpA dei mezzi acquistati da ATC Esercizio.

ART. 5

Responsabilità e obblighi di IIA SpA

IIA SpA dichiara e garantisce che gli autobus conferiti in usufrutto sono in sua piena proprietà. Garantisce inoltre che il diritto di usufrutto col presente atto costituito è libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, pegni, nonché da oneri e gravami.

ART. 6

Responsabilità e obblighi dell'usufruttuaria

Nell'utilizzo e godimento degli autobus, l'Usufruttuaria deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Usufruttuaria assume l'obbligo, per tutta la durata del godimento degli autobus, di conservare e custodire i beni in oggetto presso idoneo deposito.

ATC si obbliga ad utilizzare gli autobus assegnati esclusivamente per il TPL di tipo urbano e interurbano, per il rapporto di servizio di cui è titolare e per il periodo massimo di durata indicato all'art. 4.

L'Usufruttuaria ha diritto di godere dei mezzi sopra descritti, salvo l'obbligo di rispettarne la destinazione d'uso.

L'Usufruttuaria si obbliga espressamente a restituire gli autobus alla IIA allo scadere del presente contratto, quando gliene venga fatta richiesta.

L'Usufruttuaria si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa "ALL RISK", "RCT", nonché polizza furti ed incendi per tutti gli autobus per un valore corrispondente almeno a quello commerciale del bene concesso in usufrutto che le parti concordano essere pari a € 15.000,00 per mezzo. L'assicurazione, dovrà prevedere espressamente la copertura, anche nel caso di utilizzo del mezzo da parte di soggetti terzi, diversi dal proprietario.

ART. 7

Consegna autobus - Luogo di consegna e restituzione

L'usufruttuaria viene immessa nel possesso degli autobus previo Verbale di consegna.

ATC riconosce che tutti i rischi inerenti all'uso degli autobus suddetti ed al loro funzionamento e custodia rimarrà dal giorno di consegna a totale suo carico, anche se dipendenti da causa di forza maggiore.

Gli autobus verranno consegnati presso il deposito di ATC Esercizio in Via Lunigiana n. 241 La Spezia.

Al momento della restituzione degli autobus, IIA SpA rientrerà in possesso dei mezzi previo Verbale di restituzione, in condizioni di normale utilizzo e usura.

ART. 8

Risoluzione del contratto

In caso di grave inadempimento alle norme contenute nel presente contratto, con esclusione di ogni formalità legale, si darà luogo alla risoluzione del contratto di fornitura, convenendosi sufficiente la comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 9

Controversie

Per tutte le controversie eventualmente insorgenti è escluso l'arbitrato e sarà fatta esclusiva ricorso al Foro della Spezia.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle vigenti leggi in materia.

La Spezia, 28/08/2017

Industria Italiana Autobus SpA



ATC Esercizio SpA

ATC ESERCIZIO SPA

Amministratore Unico

Dott. Renato GORRETTA



02.11.2017
La Spezia, li

N. **AG/rdg**
(da citare nella risposta)

Spett.le
Industria Italiana Autobus SpA
P.le delle belle Arti n. 2
ROMA
ia-spa@legalmail.it

Oggetto: contratto per la fornitura di n. 10 autobus da adibire al Trasporto Pubblico di persone su strada -CIG 6701483EB4

Ai sensi dell'art. 15 del contratto in oggetto, stante il grave e reiterato inadempimento da parte Vostra derivante dalla mancata consegna dei mezzi (il cui termine era fissato al 02/04/2017), con la presente siamo a comunicare la risoluzione del contratto a far data da oggi 02/11/2017.

La Scrivente procederà altresì a tutelare i propri interessi nelle sedi opportune al fine di veder risarciti tutti gli ulteriori danni patiti e patiendi e fatto salvo ogni nostro maggior diritto.

Cordiali saluti

ATC ESERCIZIO S.p.A.
Amministratore Unico
(Dr. Renato Garetta)
Renato Garetta





17.11.2017

AG/rdg

Spett.le
Industria Italiana Autobus SpA
P.le delle belle Arti n. 2
ROMA
ija-spa@lecalmail.it

c.a. Amministratore Delegato
sig. Stefano Del Rosso

Oggetto: contratto di acquisto 10 autobus

A seguito dell'incontro tenutosi in data 15 novembre 2017 tra la Scrivente e la Vs. spett.le Società, ribadiamo che il contratto di acquisto sottoscritto tra le parti il 18 gennaio 2017, avente ad oggetto la fornitura di 10 autobus tipo urbano corto, da adibire a servizi di TPL, è stato risolto per Vs. grave inadempimento in data 2 novembre 2017; comunichiamo inoltre che i danni, oltre alle penali previste contrattualmente, derivanti dal Vs. conclamato, accertato e da Voi riconosciuto inadempimento, ammontano ad Euro 685.300,00 (seicentottantacinquemilatrecento,00).

La presente dunque per sollecitare una soluzione che tenga conto delle Ns. pretese.

Cordiali saluti

ATC ESERCIZIO S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Dot. Renato Goretti)

Data: Gio 29/03/2018 12:44
Da: Servizio Contratti
A: iia-spa <iia-spa@legalmail.it>
Oggetto: Re: PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI
AUTOBUS URBANI DI CLASSE EUROPEA I -
AMMISSIONE CON RISERVA - CHIARIMENTI
LOTTO 1 CIG 7299476626 e LOTTO 2 CIG
7299485D91

Salve

l'allegato denominato "Allegato 1_nomina giudice 1-2-18.xps" non è leggibile.

Si invita ad inoltrarlo in formato pdf.

Cordialità



iia-spa ha scritto :

> Spett.le Comune di Palermo,
 si riscontra la Vs. richiesta di chiarimenti - prot. 573861 del 27 marzo 2018 - facendoVi con la presente invio della sottoelencata documentazione afferente il contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Genova avverso la illegittima risoluzione del contratto adottata da ATC La Spezia. Documentazione dalla quale si evince la pendenza del contenzioso stesso in primo grado e quindi la ricorrenza delle condizioni che escludono la configurabilità della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. C) come implementata con le linee guida ANAC n. 6

 Si allegano pertanto:
 - l'atto di citazione
 - nota ATC Esercizio del 2 novembre in merito alla risoluzione del contratto
 - nota ATC Esercizio del 17 novembre in merito alla comunicazione delle penali
 - contratto di usufrutto gratuito
 - PEC ricevuta dal Tribunale di Genova in merito alla nomina del Giudice

 Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti

 Distinti saluti

 Industria Italiana Autobus SpA
 Ufficio gare e offerte

Comune di Palermo
Area Degli Organi Istituzionali
Ufficio Gare - Affidamento LL.PP.
U.O. 1
Resp. Esperto Amministrativo:
Leonardo Cristofaro
Tel. 0917401910



Data: Gio 29/03/2018 13:56
 Da: iia-spa
 A: Servizio Contratti <contratti@cert.comune.palermo.it>
 Oggetto: RE: Re: PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DI CLASSE EUROPEA I - AMMISSIONE CON RISERVA - CHIARIMENTI LOTTO 1 CIG 7299476626 e LOTTO 2 CIG 7299485D91

Allegato/i: Allegato 1_nomina giudice 1-2-18.pdf (dimensione 39 KB)

Spett.le Comune di Palermo,
 come richiesto si invia il documento "Allegato 1 - nomina del Giudice" in formato pdf

Distinti saluti

Industria Italiana Autobus SpA
 Ufficio gare e offerte

In data 2018-03-29T12:44:09+0200, Servizio Contratti <contratti@cert.comune.palermo.it> ha scritto:

Salve
 l'allegato denominato "Allegato 1_nomina giudice 1-2-18.xps" non è leggibile.
 Si invita ad inoltrarlo in formato pdf.
 Cordialità

COMUNE DI PALERMO	
UFFICIO CONTRATTI	
30 MAR 2018	
Prot. n. 584900	
Det. 02	Class. 09 Fasc. 31/14

iia-spa ha scritto :

> Spett.le Comune di Palermo,
 si riscontra la Vs. richiesta di chiarimenti - prot.573861 del 27 marzo 2018 - facendovi con la presente invio della sottoelencata documentazione afferente il contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Genova avverso la illegittima risoluzione del contratto adottata da ATC La Spezia. Documentazione dalla quale si evince la pendenza del contenzioso stesso in primo grado e quindi la ricorrenza delle condizioni che escludono la configurabilità della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. C) come implementata con le linee guida ANAC n. 6

Da: tribunale.genova@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: giovedì 1 febbraio 2018 11:39
A: danielegrossigondi@ordineavvocatiroma.org
Oggetto: COMUNICAZIONE 790/2018/CC
Allegati: Allegato senza titolo 60009.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml

Tribunale Ordinario di Genova.

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: IM

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 790/2018
Giudice: SPERA PIETRO
Attore principale: INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA Conv. principale: ATC ESERCIZIO SPA

Oggetto: DESIGNAZIONE GIUDICE E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA
Descrizione: DESIGNATO GIUDICE SPERA PIETRO E FISSATA PRIMA UDIENZA AL 19/06/2018 10:00

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 01/02/2018 11:39 Registrato da CARBONE DANIELA

--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>



Si allegano pertanto:

- l'atto di citazione
- nota ATC Esercizio del 2 novembre in merito alla risoluzione del contratto
- nota ATC Esercizio del 17 novembre in merito alla comunicazione delle penali
- contratto di usufrutto gratuito
- PEC ricevuta dal Tribunale di Genova in merito alla nomina del Giudice

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti saluti

Industria Italiana Autobus SpA
Ufficio gare e offerte

--

Comune di Palermo
Area Degli Organi Istituzionali
Ufficio Gare - Affidamento LL.PP.
U.O. 1

Resp. Esperto Amministrativo:
Leonardo Cristofaro
Tel. 0917401910
Via S. Biagio, 4 - 90133 Palermo

--

